

Buongiorno,

si invia con la presente la deliberazione della Giunta del Comune di Montemilone sull'approvazione del Progetto di Sviluppo Locale presentato dalla Milonia s.r.l.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti,
Milonia s.r.l.



COPIA

COMUNE DI MONTEMILONE

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.73 del 29/10/2018

OGGETTO: Progetto di Sviluppo Locale – Art.13 - Disciplina Regionale per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, D.G.R. n. 2260/2010 e D.G.R. n.41/2016 – per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato “Parco eolico Montemilone”. Aspetti correlati – Atto di indirizzo

L'anno 2018 addì 29 del mese di Ottobre alle ore 12,30, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Antonio D'AMELIO	Sindaco	SI
Antongiulio LABRIOLA	Vice Sindaco	SI
Antonio IANNIELLI	Assessore	SI

In carica nr. 3

Presenti nr. 3

Assume la Presidenza il prof.re **Antonio D'AMELIO** in qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lett. a) del D. lgs. 267/2000) il Segretario Comunale **Dr. Pier Luigi Giuseppe MALCANGI**

II PRESIDENTE;

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che in data 19/01/2011 la società Bluvento S.r.l. ha presentato, al Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e del Lavoro, Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata, istanza ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n°1/2010 e dell'art.12 del D. Lgs. n°387/2003 per la realizzazione di un progetto inerente la costruzione e l'esercizio di un parco eolico e delle relative opere connesse, localizzato in agro del Comune di Montemilone, costituito da n°26 aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale di 3,00 MW, per una potenza nominale complessiva di 78,00 MW;
- Che a far data dal 04 maggio 2012 alla società Bluvento s.r.l. è subentrata la società Milonia s.r.l.;
- Che il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A) nel settembre del 2013 ha espresso parere positivo al rilascio del Giudizio Favorevole di compatibilità Ambientale, ai sensi della L.R. n°47/1998 e del D. Lgs. n°152/2006 – Parte II, con la prescrizione di ridurre il numero degli aerogeneratori da ventisei (26) a venti (20);
- Che, quindi, con delibera di Giunta Regionale n°1469 del 14/11/2013 è stato espresso il Giudizio Favorevole di compatibilità Ambientale, ai sensi della L.R. n°47/1998 e del D. Lgs. n°152/2006 – Parte II, relativamente al “Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e delle relative opere connesse, da realizzare in agro del Comune di Montemilone” proposto dalla società Milonia s.r.l., con sede legale in La Spezia (SP) in via del Molo n.3, con la riduzione degli aerogeneratori da ventisei (26) a venti (20);
- Che susseguentemente, con determina dirigenziale n.150C.2014/D.00263 del 7/5/2014, l'Ufficio Energia del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata ha rilasciato alla Società Milonia S.r.l. l'autorizzazione unica regionale per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 60 MW nel comune di Montemilone, con relative opere connesse (opere di rete e di utenza) ricadenti nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa;
- Che la soluzione progettuale autorizzata prevede, dunque, la realizzazione di un parco eolico nel comune di Montemilone – comune principale di riferimento, - per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento, attraverso l'installazione di n. 20 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60,00 MW elettrici, con macchine Vestas V112-3.0 da 3,00 MW ciascuna;
- Che l'impianto eolico ricade su di un'area da considerarsi interamente come Area Idonea che non è interessata dalle definizioni contenute nel P.I.E.A.R., riguardanti sia le Aree e i Siti Non Idonei che le Aree Idonee di valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale;
- Che la società Milonia S.r.l., con propria istanza inviata alla Regione Basilicata in data 20/09/2017, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D. Lgs. n°387/2003 e dell'art.3 della L.R. n°1/2010, il rilascio di autorizzazione alla variante essenziale al progetto autorizzato con la richiamata DD n.150C.2014/D.00263 del 7/5/2014;
- Che, nel contempo, la società proponente la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico e delle relative opere connesse e delle infrastrutture di che trattasi, ha richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del richiamato D. Lgs. n° 387/2003, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché la dichiarazione di conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dalla realizzazione delle opere in progetto, ai fini dell'acquisizione della loro disponibilità secondo le procedure di cui al D.P.R. n°327/2001 e s.m.i.;
- Che la Regione Basilicata ha convocato per il giorno 30 ottobre 2018 la 1° conferenza di servizi per la pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) del progetto di “Variante sostanziale” al progetto autorizzato di <<costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Parco Eolico Montemilone” da localizzarsi nei comuni di Montemilone (comune principale di riferimento) in località “Valle Castagna”, “Valle Cornuta” e “Mezzana del Cantone”, Venosa, Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania, di potenza massima non superiore a 60,00 MW elettrici>>;

- Che la variante sostanziale proposta interessa, per quanto attiene alle modifiche, il solo territorio del Comune di Montemilone ed in particolare:
 - *riduzione del numero di aerogeneratori (da n.20 a n.17);*
 - *variazione del tipo di aerogeneratore scelto;*
 - *modifica della posizione della sottostazione di trasformazione, da ubicarsi comunque in agro di Montemilone;*
 - *spostamento di alcuni aerogeneratori e di alcuni cavidotti;*

Ciò premesso, POSTO:

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 51 in data 31 dicembre 2010, è stato approvato “Il Disciplinare per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” successivamente modificato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 19 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 4 del 1 febbraio 2016;
- Che in Basilicata, dunque, alle procedure per la *“costruzione e l'esercizio degli impianti su terraferma di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento parziale o totale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ivi compresi le infrastrutture di collegamento dell'impianto alle reti elettriche e le stazioni di raccolta per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta”* si applicano le modalità procedurali e i criteri tecnici di cui al “Disciplinare” (art.3 della L.R. n.1/2010, art.14 comma 2 e art.15 L.R. n°8/2012) recante appunto “Procedure per l’attuazione degli obiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) e disciplina del procedimento di cui all’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e linee guida tecniche per la progettazione degli impianti”;
- Che l’art.13 – *“Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”* del richiamato disciplinare stabilisce che *“Il richiedente l’autorizzazione per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettricaomissis...può, tuttavia, già alla presentazione della domanda allegare una proposta di progetto preliminare di sviluppo locale”.... “E’ data facoltà ai proponenti di definire, di concerto con le Amministrazioni locali interessate, la proposta di progetto di sviluppo locale nel corso del procedimento unico, a condizione che il soggetto obbligato dichiari all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione di impegnarsi ad eseguire le progettazioni prima del rilascio dell’autorizzazione.....”;*
- Che l’ambito territoriale di riferimento del Progetto di Sviluppo Locale (P.S.L.) comprende il comune su cui è installato l’impianto;
- Che la realizzazione dei progetti, ed i relativi oneri finanziari, sono a totale carico del proponente il parco eolico e sono quantificati per un valore commisurato alla potenza installata in misura non inferiore ad €.50.000,00/MWE, per ciascun MWE eccedente la soglia prevista dal P.I.E.A.R.;

TENUTO CONTO:

- Che il Comune concorre alla definizione del progetto di sviluppo locale (PSL) che dovrà avere ad oggetto la definizione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale nei previsti seguenti ambiti:
- Che le finalità del progetto di sviluppo locale potranno essere perseguite attraverso la realizzazione di interventi o di azioni rivolte indicativamente a:
 - a) *soddisfacimento del fabbisogno energetico pubblico, mediante l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e di cogenerazione;*
 - b) *risparmio energetico ed incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia;*
 - c) *miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione;*
 - d) *realizzazione di reti di teleriscaldamento;*
 - e) *fornitura di energia a condizioni favorevoli;*
 - f) *miglioramento della gestione degli impianti di distribuzione dell’energia;*
 - g) *efficientamento energetico degli edifici;*

- h) *miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti;*
- i) *attività di formazione ed educazione ambientale, volta anche alla sensibilizzazione della comunità locale all'efficienza energetica;*
- j) *interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e dei servizi per i cittadini;*

CONSIDERATO:

- Che la società Milonia s.r.l. con propria nota, acclarata in data 17/10/2018 al n°3663 di protocollo, ha trasmesso in allegato una "Relazione" riguardante la proposta di "Progetto di Sviluppo Locale nel Comune di Montemilone" ;
- Che la proposta progettuale annovera una serie di interventi, tutti localizzati nel Comune di Montemilone, finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e dei servizi ai cittadini, ed in particolare:
 - *installazione di impianti fotovoltaici a tetto per l'autoconsumo ed opere sistematiche di efficientamento energetico di tutti gli edifici di proprietà comunale, compreso le scuole ed il cimitero;*
 - *adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione con il ricorso alle nuove tecnologie LED dei corpi illuminanti;*
 - *rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, con la loro creazione laddove mancanti, su alcune delle principali arterie stradali, come Viale Matteotti, Viale Elena, Via XXIV Maggio;*
 - *creazione di un nuovo spazio aggregativo all'aperto, all'ingresso della città, su viale Matteotti;*
 - *fornitura e posa in opera di arredi urbani quali panchine, fioriere, cestini, ecc.. nei punti strategici della città;*
- Che l'impegno economico, ovvero l'importo presunto dei lavori, previsto dal proponente ammonta ad €2.000.000,00, scaturito dal prodotto tra i MWE eccedenti la soglia di potenza prevista dal P.I.E.A.R. (40) ed €50.000,00 a MWE, come previsto nel "Disciplinare" di attuazione del P.I.E.A.R. e, comunque, da aggiornare all'esito della potenza elettrica effettivamente autorizzata;

EVIDENZIATO:

- Che gli interventi proposti dalla Milonia s.r.l., per la parte attinente all'impiantistica, in effetti, permetteranno un abbattimento considerevole degli attuali costi di gestione, per la fornitura di energia elettrica e per il riscaldamento, sostenuti allo stato da questo Ente per tutti gli immobili di proprietà, oltre che incidere positivamente sulla qualità dell'aria e sulle condizioni ambientali generali;
- Che le opere di arredo legate alla viabilità, stante gli ambiti di intervento, consentiranno di recuperare in maniera dignitosa il collegamento alla parte più antica dell'abitato, sostenendo ed allargando il processo di valorizzazione urbana che questa Amministrazione ha avviato e vuole continuare a perseguire con la propria azione politica;

PRESO ATTO:

- Che l'utilizzo della "risorsa eolica" presente nel proprio territorio può consentire uno sviluppo economico e sociale dello stesso, compatibile con la salvaguardia ambientale, costituendo una importante dote finanziaria per la stessa amministrazione comunale;
- Che le risorse economiche che potranno derivare dalla realizzazione di impianti di tale natura, grazie alle misure di compensazione, rappresenteranno per l'Ente una apprezzabile opportunità per le casse comunali con enormi benefici per l'intera comunità;

RAVVISATA la piena coerenza degli interventi proposti con le azioni ammesse tra le misure di compensazione indicate nel più volte richiamato "Disciplinare" regionale, ed in particolare a quelle enunciate volte:

- a) *al soddisfacimento del fabbisogno energetico pubblico, mediante l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione;*
- a) *al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione;*
- b) *all'efficientamento energetico degli edifici;*
- c) *al miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti;*

VALUTATA, dunque, positivamente l'opportunità di sviluppo locale ottenibile attraverso la riqualificazione urbana di alcune zone nevralgiche dell'abitato, sotto l'aspetto meramente funzionale, ma anche di miglioramento sociale con il reinvestimento del risparmio energetico derivante dalla

produzione da fonte rinnovabile;

FATTO RILEVARE, quindi, che le operazioni da mettere in campo potranno garantire alla popolazione montemilonese vantaggi, diretti ed indiretti, e in termini di servizi che in disegni di vivibilità, con il reimpiego delle economie ricavabili dalle operazioni di efficientamento energetico;

RILEVATO, altresì, che la proposta ipotizzata, con tutte propedeutiche evoluzioni operative del caso, potrebbe contribuire ad innalzare il valore e la dignità dei luoghi interessati, esaltandone l'appartenenza, con la riconnessione delle due parti essenziali dell'abitato, quella più recente periferica al vecchio nucleo storico;

RITENUTO opportuno, quindi, fornire, in via preliminare, l'espressione favorevole di un parere e/o indirizzo in merito al contenuto della proposta avanzata;

VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1 – “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale” – ed in particolare la lettera o) del punto 1.2.1.10 dell'Appendice A che prevede, tra l'altro, la presentazione di un Progetto di Sviluppo Locale;

VISTA la Legge Regionale Legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 - “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTO il “Disciplinare” di attuazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale;

VISTO il vigente quadro normativo di riferimento nazionale e regionale;

VISTA la nota presentata in data 17/10/2018 – n. 3663 di Prot. – dalla società Milonia s.r.l., avente sede legale in Via del Molo n.3, La Spezia, con la quale invia un'ipotesi di progetto di sviluppo locale nel Comune di Montemilone, per la concomitante realizzazione di un parco eolico in località Valle Castagna, Valle Cornuta e Mezzana del Cantone, in agro di Montemilone;

VISTI:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e segnatamente l'art.42 dello stesso;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in ordine alla competenza della Giunta;

ACCERTATO che la presente deliberazione, costituendo mero atto di indirizzo, non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili preposti, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis c.1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

CON voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti nella forma palese,

D E L I B E R A

1. **DI CONSIDERARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della proposta avanzata dalla società Milonia s.r.l. per l'attuazione di un progetto di Sviluppo Locale collegato alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Parco Eolico Montemilone” da localizzarsi in agro di Montemilone in località “Valle Castagna”, “Valle Cornuta” e “Mezzana del Cantone”;
3. **DI RITENERE** meritevole di positiva valutazione l'insieme delle iniziative formulate dalla ditta proponente in quanto coerente alle azioni ammesse tra le misure di compensazione indicate nel più volte richiamato Disciplinare per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2260/2010 e successiva n.41/2016;

4. **DI STABILIRE** che il Progetto di Sviluppo Locale, sul territorio di Montemilone, come prevede l'art. 13 del richiamato Disciplinary Regionale, venga perseguito prioritariamente ed in linea di massima, mediante l'approfondimento e l'elaborazione progettuale degli interventi in appresso riportati:

- *installazione di impianti fotovoltaici a tetto per l'autoconsumo ed opere sistematiche di efficientamento energetico di tutti gli edifici di proprietà comunale, compreso le scuole ed il cimitero;*
- *adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione con il ricorso alle nuove tecnologie LED dei corpi illuminanti;*
- *rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, con la loro creazione laddove mancanti, su alcune delle principali arterie stradali, come Viale Matteotti, Viale Elena, Via XXIV Maggio;*
- *creazione di un nuovo spazio aggregativo all'aperto, all'ingresso della città, su viale Matteotti;*
- *fornitura e posa in opera di arredi urbani quali panchine, fioriere, cestini, ecc.. nei punti strategici della città;*

tutti finalizzati a favorire il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della popolazione amministrata, fermo restando la salvaguardia ambientale;

5. **DI STABILIRE**, altresì, che il Progetto di Sviluppo Locale, reso nelle forme previste dalla normativa vigente in materia dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale unitamente allo schema di convenzione che dovrà disciplinare i futuri rapporti tra Comune e Società proponente;

6. **DI DARE ATTO:**

- Che tutte le spese inerenti l'attuazione del Progetto di Sviluppo Locale, come innanzi descritto, saranno a carico della Società proponente;
- Che l'ammontare delle opere previste, ovvero l'importo presunto dei lavori, è pari ad €2.000.000,00, scaturito dal prodotto tra i MWE eccedenti la soglia di potenza prevista dal P.I.E.A.R. (40) ed €50.000,00 a MWE, come previsto nel "Disciplinary" di attuazione del P.I.E.A.R. e, comunque, da aggiornare all'esito della potenza elettrica effettivamente autorizzata;

7. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco prof. Antonio D'AMELIO affinché possa presenziare alla 1° Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Basilicata per il giorno 30 ottobre 2018, per la pronunciata verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) del progetto di "Variante sostanziale al progetto autorizzato dalla Regione con D.D. D.D. n.150C.2014/D.0026 del 7/5/2014, così da poter esprimere la volontà di questo organo esecutivo;

LA GIUNTA COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs n. 267/2000.

=====

SEG./M.V.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Antonio D'AMELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pier Luigi Giuseppe MALCANGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art.124 T.U. 267/2000).

E' stata comunicata con lettera ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. 18/08/2000 n.267.

Al Prefetto con lettera Prot. n _____ in data _____ (art. 135 del D.Lgs n 267/2000

F.to Dr. Pier Luigi Giuseppe MALCANGI

IL Segretario Comunale

Montemilone, li 29/10/2018

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pier Luigi Giuseppe MALCANGI

Montemilone, li 29/10/2018
